



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER L'EMILIA-ROMAGNA**  
**BOLOGNA**  
**SEZIONE I**

**Registro Sentenze: 2697/2008**  
**Registro Generale: 522/2008**

nelle persone dei Signori:

**CALOGERO PISCITELLO** Presidente  
**GIORGIO CALDERONI** Cons. , relatore  
**GRAZIA BRINI** Cons.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**in forma semplificata ex art. 9 legge 205/2000**

nella Camera di Consiglio del **5 Giugno 2008**

Visto il ricorso il ricorso 522/2008 proposto da:

*XXX*

rappresentato e difeso da:

*BENEDETTI AVV. LUCA*  
con domicilio eletto in BOLOGNA  
*VIA CORTE DE GALLUZZI N.4*  
*presso*  
*CORNIA AVV. PAOLO*

**contro**

*QUESTORE DI MODENA e MINISTERO DEGLI INTERNI, non costituiti*

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione**

del decreto del Questore della Provincia di Modena del 18.2.2008 Cat.

A12/2008/IMM./VF, con il quale veniva respinta l'istanza presentata in data

26.3.2006 e volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale, anche in ordine all'eventualità di una definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034/1971, come modificati dagli artt. 3 e 9 legge n. 205/2000;

Ritenuto che sussistono le condizioni per addivenire ad una immediata decisione nel merito del ricorso, in quanto:

**1.** Nel caso di specie, la ricorrente è stata condannata, con sentenza divenuta irrevocabile, per i reati di cui all'art. 110 C.P. (favoreggiamento di ingresso illegale di cittadine straniere clandestine, che la stessa aveva munito di documenti falsi): trattandosi, all'evidenza, di condanna c.d. ostativa ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione (art. 4 comma 3 T.U. n. 286/1998), la difesa della ricorrente fa unicamente leva, al fine di sorreggere l'impugnativa del diniego questorile in epigrafe (di rinnovo del permesso di soggiorno), sulla contestuale concessione della sospensione condizionale della pena e sul conseguente argomento della non automaticità del suddetto diniego, in ciò rifacendosi anche ad un precedente di analogo tenore di questa Sezione (10.7.2003, n. 942, con cui è stato deciso il ricorso n. 319/2003).

2. Senonchè, tale pronuncia è rimasta poco più che una “rara avis” nel panorama giurisprudenziale, tanto del Giudice amministrativo di II grado, quanto di questo T.A.R., i quali si sono successivamente e definitivamente orientati nel senso opposto della irrilevanza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, allorché la condanna riportata dallo straniero sia, per l'appunto, di natura ostativa *ex art. 4, comma 3 T.U. n. 286/1998* (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 4 dicembre 2007, n. 3808; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 dicembre 2007, n. 636; Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2007, n. 990).

3. Diverso rilievo, la medesima, costante giurisprudenza attribuisce, invece, all'avvenuto perfezionamento del meccanismo estintivo del reato previsto dall'art. 167 c.p., che - ove verificatosi prima della determinazione dell'Amministrazione - quest'ultima deve necessariamente prendere in considerazione (Consiglio Stato, sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5712): ma, come la stessa difesa della ricorrente correttamente prospetta, nel suo caso il necessario quinquennio richiesto richiesto dalla norma *de qua* andrà a scadere solo nel 2010.

Cosicché, neppure sotto questo profilo l'impugnato provvedimento della Questura di Modena risulta censurabile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio l'Amministrazione, pur ritualmente e tempestivamente intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione I, RESPINGE il ricorso in premessa.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 5 giugno 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. Rel. est. F.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 19.6.2008

Bologna, li 19.6.2008

Il Segretario f.to Livia Monari